



R.G.E. 7/2024



VERBALE DI UDIENZA



Oggi 18/09/2024 allezaore 09.34, innanzi al GE dott. Giacomo Puricelli sono comparsi:

per il custode Thomas Marocco, che rileva che l'immobile è libero e chiede l'ordine di liberazione,

il perito geom. Tullio Ierardi, che si riporta al suo elaborato,

> per il creditore ORGANA SPV SRL l'avv. giulia Reggino in sostituzione dell'avv. DANTE DE BENEDETTI, che insiste per la vendita con applicazione dell'art. 41 tub,

nessuno compare per gli esecutati

presupposti per disporre che la vendita abbia luogo con modalità telematiche





(segnatamente, vendita senza incanto con eventuale gara in modalità sincrona mista) nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. (DMZIARE 32/2015),

DISPONE

la vendita senza incanto del compendio oggetto di pignoramento, come descritto in allegato, e meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore al valore d'asta di euro 88.000

non ravvisando l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita *ex* art. 591 bis secondo comma c.p.c., visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

DELEGA

vendita al notaio Sergio Rovera





DISPONE

- che GESTORE DELLA VENDITA
 TELEMATICA sia G.I.V.G. S.R.L., che
 opererà con il proprio portale e presso la
 sala d'aste del Gestore;
- che REFERENTE DELLA PROCEDURA incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista delegato;

creditore entro giorni 20 richiesta del delegato versi un fondo spese di 1.500,00 euro con accredito sul conto della procedura, con l'avvertimento che, in di omesso versamento, il caso professionista delegato potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa ai fini ZIARIE della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. ovvero improcedibilità dell'esecuzione. Il delegato alla vendita provvederà a versare





somme sul conto corrente intestato alla presente procedura e dallo stesso aperto presso istituto di credito di sua fiducia;

FISSA

presente ordinanza, a cura del creditore procedente o ipotecario di primo grado se presente, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non intervenuti ex art. 569 ultimo comma c.p.c.;

ORDINA

al custode già nominato e la cui nomina in questa sede si conferma di trasmettere copia del presente provvedimento al delegato non appena risulterà scaricato dalla cancelleria in via telematica, provvedendo in ogni caso entro 5 giorni a trasmettere comunicazione della delega ricevuta anche via fax o via mail;





CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

- Il G.E. dispone che il professionista delegato provveda:
- al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale e/o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, informarne questo Giudice ad trasmettendogli gli atti senza indugio;
 - 2) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della loro regolarità edilizia ed urbanistica ai sensi della vigente normativa, della destinazione





urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 30 D. Lgs. 380/2001, nonché delle notizie di cui agli artt. 46 del predetto D. Lgs. 380/2001 e 40 L. 47/85;

ad aprire presso istituto di credito di sua fiducia un conto corrente intestato alla procedura - "Proc. Esecutiva n. 7/2024 R.G.E. -, qualora non sia già stato aperto in precedenza dal custode, in relazione al quale si autorizza fin da ora il servizio di home banking, versarvi il fondo spese ricevuto - provvedendo quindi alla chiusura del libretto della procedura o all'incasso dell'assegno circolare intestato alla procedura e a gestire sullo stesso ZARE conto a tutte le operazioni delegate, ivi compreso il pagamento dei costi del gestore della vendita telematica -, e subito dopo

bonificando alla G.I.V.G. s.r.l. sul conto





corrente intestato alla società con causale "fondo spese proc. esec. imm. r.g.e. n.7/2024" la somma di € 500,00 e ciò per fare fronte alle spese vive che l'istituto dovrà ragionevolmente sostenere, a gestire quindi sullo stesso conto tutte le operazioni delegate;

a formare l'avviso di vendita 4) secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e delle istruzioni qui di seguito impartite e a fissare un termine non inferiore a 90 giorni 120giorni superiore dalla non a comunicazione del presente provvedimento presentazione delle offerte la per acquisto per ciascuno dei lotti pignorati; l'avviso di vendita andrà depositato nel fascicolo processuale telematico appena effettuata la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche;





- 5) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione davanti a sé delle parti e degli offerenti che hanno depositato l'offerta in via analogica per la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti, sia quelli che hanno presentato offerte in via analogica, sia quelli che hanno presentato offerte in via elematica, e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui abbia la disponibilità;
- delle forme all'esecuzione di pubblicità legale e commerciale (come prevista dall'art. 490 c.p.c. e disposta da Giudice il questo con presente ZARE provvedimento), autorizzando sin da ora il professionista delegato - senza necessità di ulteriore apposita autorizzazione dal conto della procedura prelevare





somme necessarie per l'esecuzione delle pubblicità; le fatture relative ai servizi pubblicitari richiesti - così come le fatture relative ad ogni altra spesa della procedura sostenuta, ivi compresi i costi del gestore della vendita telematica - dovranno essere creditore intestate del а nome versato i relativi fondi. Nel caso in cui il creditore procedente sia ammesso / patrocinio a carico dello stato, non vi siano creditori intervenuti e il conto corrente della procedura non sia capiente, le spese di pubblicità (assistite da privilegio dell'art. 2770 sensi c.c.saranno addebitate alla procedura solo all'esito del versamento del saldo del prezzo o poste a ZIA carico dello Stato per l'ipotesi di chiusura del prima fase di della processo distribuzione;





- 7) alla ricezione delle buste contenenti le offerte (e alle attività prescritte dall'art. 571 ultimo comma c.p.c.);
- 8) a prendere cognizione delle offerte, previa apertura delle buste cartacee e/o collegamento al portale del gestore delle vendite telematiche nel corso dell'udienza fissata e alla presenza degli offerenti che hanno presentato offerte in via analogica.
- 9) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
 - 10) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi alla normativa vigente e a quanto disposto ZIARE nella presente ordinanza;
- 11) all'effettuazione della gara tra gli assimilare della gara tra gli offerenti ex art. 571 c.p.c. nel giorno ed ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione





a favore del maggior offerente (allorché sia minuto dall'ultima 1 offerta trascorso ne segua un'altra che maggiore l'immobile aggiudicato all'ultimo è offerente) e ciò anche se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, salvo, in tale ultima ipotesi, che non sia stata presentata istanza di assegnazione Aal prezzo base stabilito per l'esperimento vendita per cui è presentata;

12) a redigere il verbale dell'udienza,

utilizzando il portale del gestore delle

vendite anche in caso di sola presenza

di offerte su supporto cartaceo,

depositandone a copia informatica nel zare
fascicolo dell'esecuzione;

13) nell'ipotesi di vendita di più lotti, a ASTE cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att.





c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita all'ammontare somma pari una complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese legali valutate procedura dal saranno professionista delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al DM 55/2014 ovvero delle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione;

14) a disporre la restituzione cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza necessità, per tale incombente, di ulteriore ZIARIE delega controfirma del G.E. per approvazione); in offerte di caso telematiche, in ipotesi di mancata aggiudicazione, a restituire l'importo





versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di cinque giorni lavorativi, con la precisazione che – nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara – il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dall'aggiudicazione definitiva;

- 15) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;
- entro 10 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sul conto della l'are procedura;
- 17) a riscuotere dall'aggiudicatario, nel del prezzo di aggiudicazione, delle spese inerenti al





trasferimento incombenti sull'aggiudicatario stesso e della metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali e oneri legge di scopo professionista delegato quantificherà provvisoriamente tale compenso ai sensi dei valori medi previsti dal DM 227/15 e successive modifiche);

- 18) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
 - 19) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2°





c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento secondo quanto disposto);

20) in caso di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fondiario (il quale depositare nota riepilogativa del dovrà credito entro il termine di quindici giorni antecedenti il del residuo versamento prezzo), a calcolare approssimativamente le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista delegato e del custode, per il pagamento delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione bene, ove una tale attività sia ancora da ZIARIE compiere; così calcolate le somme dovute procedura, il delegato comunicherà alla quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al





creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato sul conto della procedura;

in ogni caso, dovrà essere tenuto a disposizione della procedura una somma non inferiore ad € 15.000,00; il

versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di quest'ultimo sarà considerata una grave inadempienza ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

- 21) ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;
- 22) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile de ZARE previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile con contestuale deposito della visura ipotecaria aggiornata),





trasmettendola senza indugio, unitamente al fascicolo, a questo Giudice per la conseguente emanazione.

Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

In caso di vendita in unico lotto di più immobili, il delegato, in sede di decreto di trasferimento, imputerà ai fini fiscali il prezzo in ragione proporzionale al valore di la ciascun cespite.

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine dei gravami esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo,





immobiliari, pignoramenti sequestri conservativi, decreti di ammissione procedura di concordato preventivo, amministrazione controllata, sentenze fallimento), alla anche successivi se trascrizione del pignoramento e indicare il dell'aggiudicatario regime matrimoniale persona fisica.

Alla bozza di decreto dovranno essere la allegati:

- ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art.

 30 DPR 380/2001 o documentazione equipollente ai sensi della vigente normativa;
 - le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del DPR 445/2000;





- l'attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento e le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario, sia della metà del compenso spettante al professionista delegato come sopra indicato oltre spese generali e accessori di legge;
- As la documentazione relativa al versamento da parte dell'aggiudicatario dell'intero prezzo;

ispezione ipotecaria aggiornata relativa all'immobile aggiudicato;

- verbale di aggiudicazione.
- 23) ad l'eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la





trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le di comunicazioni di trasferimento, volontari nonché delle formalità all'espletamento di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di pregiudizievole ogni trascrizione conseguenti al decreto di trasferimento, anche formando le necessarie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami che sarà esibito al professionista delegato dalla Cancelleria, la quale viene esonerata dalle ZIARIE predette attività in forza della disposizione di cui all'art. 591 bis comma 2° n. 5 c.p.c.; 24) a trasmettere all'aggiudicatario

del autentica copia decreto di





trasferimento e nota di trascrizione e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione:

- rapportarsi lealtà con nei confronti correttezza del custode giudiziario ove nominato, curando Adi ricevere mesi un'aggiornata ogni sullo occupativo relazione stato sull'andamento dell'immobile e delle procedure di liberazione: nel caso in cui il custode non fosse già stato nominato, a segnalare la circostanza a questo Giudice affinché vi provveda;
- 26) ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c. ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia





necessario o conseguente al trasferimento del bene;

27) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare, il prezzo-base in misura inferiore di quinto avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto; riduzioni prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal giudice dell'esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico;

28) a fissare un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al





giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.

- 29) ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della presente delega;
- 30) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di 1/5 domande in di mancanza e assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione dic 1/5 rispetto di prezzo all'ultimo praticato, avendo cura indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così ridotto fissando un nuovo esperimento di ZIARIE vendita come indicato al punto precedente;
- 31) ad effettuare, anche per questo della su estesa delega;





32) a rimettere gli atti a questo Giudice in caso di infruttuoso esperimento anche questa vendita, unitamente ad relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode, ove nominato, (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate), sia dal professionista delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita. Il professionista delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato, Nell'ossequioso rispetto dei termini sopra Aindicati, il professionista ZIARIE delegato dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di un anno; <u>il mancato rispetto di questi</u> termini costituisce fondato motivo per





procedere alla revoca dell'incarico ricevuto;

- 33) a depositare relazioni in ordine alle attività svolte secondo le seguenti modalità:
- a) depositando, entro 30 giorni dalla pronuncia del presente provvedimento, un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte;
 - b) depositando, ogni sei mesi (con decorrenza dal deposito del rapporto di cui alla lettera che precede), un rapporto riepilogativo delle attività svolte nella procedura con riferimento anche all'attività svolta dal custode (in base alle relazioni semestrali da questi trasmesse all'artività professionista delegato che dovrà curare il rispetto di tale incombente);
 - dall'approvazione del progetto di





distribuzione, rapporto riepilogativo un delle attività svolte successivamente deposito dell'ultimo rapporto di cui alla precedente, fermo l'obbligo lettera finale di cui all'ultimo rendicontazione punto della presente delega;

34) a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese la depositando predetta AS circostanza, un'analitica relazione sulle somme spese, a richiedere direttamente al creditore alla prosecuzione delle interessato operazioni di vendita la ricostituzione del fondo spese e al fine dell'adozione questo Giudice di in caso infruttuosa richiesta del predetto fondo per due volte, dei provvedimenti necessari alla continuazione delle attività di vendita; 35) a richiedere tempestivamente, e

comunque entro 3 giorni dall'emissione del

26





decreto di trasferimento ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, nel termine di 10 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenze a questo Giudice; analogo onere spetta al custode ove nominato;

36) a formare progetto di un distribuzione, depositandolo in cancelleria in via telematica, nel termine di giorni 30 dalla trascrizione del decreto trasferimento (e comunque non oltre il termine di 10 giorni dalla liquidazione delle spettanze del professionista delegato e del custode da parte del Giudice) e ciò nell'ipotesi in cui per colpevole ZARE anche ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della





procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014 per gli onorari degli avvocati, prendendo quale di riferimento base la somma effettivamente realizzata con la vendita e quella precettata; creditori si intervenuti adotteranno medesimi 1 parametri ridotti del 40%. Il mancato rispetto A dei predetti parametri costituisce motivo di revoca dell'incarico. Il progetto di distribuzione terrà altresì conto degli onorari liquidati dal Giudice al custode e al professionista delegato (per la parte a carico della procedura);

37) a fissare la comparizione delle partiziare avanti a sé e nel proprio ufficio entro 45 giorni dalla data di deposito presso la cancelleria del progetto di distribuzione ove non intervengano osservazioni da parte





del giudice dell'esecuzione e a notificare il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC e al debitore nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c. ove lo stesso non abbia precedentemente eletto domicilio;

- 38) a dare atto dell'approvazione del progetto di distribuzione entro 15 giorni se all'esito della comparizione di cui al punto precedente non sorgono contestazioni tra le parti;
- controversie ex art. 512 c.p.c., a

 trasmettere il fascicolo a questo Giudice

 onde consentire la fissazione di udienza;

 a detta udienza il professionista

 delegato dovrà comparire;
- 40) una volta approvato il progetto di ASTE distribuzione, decorsi 20 a giorni, a sottoscrivere i mandati di pagamento entro





i successivi 7 giorni, autorizzando lo stesso prelevare dal conto della procedura lui riconosciuto in virtù quanto a decreto di liquidazione di cui sopra - sia per la parte a carico della procedura, sia per la parte a carico dell'aggiudicatario - e chiudere il detto conto, depositando giorni dall'approvazione 30 entro progetto di distribuzione un rapporto riepilogativo finale delle attività allegando alla relazione i provvedimenti di liquidazione progetto GE, ∧il⊤ del distribuzione, gli avvisi alle parti e la prova dei pagamenti compiuti, nonché gli estratti conto bancari, la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e le annotazioni di ZIARIE cancellazione dei gravami.

Il professionista delegato dovrà ASTE procedere senza indugio z a tutte le operazioni delegate.

30





Sin d'ora si autorizza il professionista delegato a farsi sostituire, in caso di impedimento, da altro professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per la ricezione delle buste contenenti le offerte, per lo svolgimento delle udienze di vendita e delle operazioni inerenti.

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al professionista delegato, presso il suo studio ovvero presso altro locale idoneo indicato nell'avviso di vendita con collegamento al portale del gestore delle vendite telematiche, con le modalità di seguito indicate e rese pubbliche dal professionista delegato con il sistema pubblicitario di seguito previsto.





La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:

Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata trascritta); quanto alle indicazioni sulla regolarità urbanistica degli immobili sulla normativa applicabile, si richiamano avviso le indicazioni nel presente accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di artt. 46 quinto comma agli cui DPR 380/2001 e 40 sesto comma L. 47/1985 ϵ successive modificazioni ed integrazioni). UDIZIARIE

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La





vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali Avizi, mancanza di qualità o della cosa venduta, oneri difformità qualsiasi genere compresi, 1V1 esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento impianti alle leggi vigenti, di condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - perziare qualsiasi motivo non considerati, anche se non evidenziati occulti e comunque perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del





prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

- B) Per ciascun lotto il prezzo base per le offerte è fissato in quello sopra indicato; saranno considerate altresì valide le offerte inferiori fino ad ¼ rispetto al prezzo base come sopra determinato ed eventualmente ridotto per le successive vendite -. ASTE
- C) Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato.
 - D) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento ZARE della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario solo gli oneri fiscali, le spese inerenti al





trasferimento dell'immobile e metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà oltre accessori di legge.

13.00 Entro del giorno \mathbf{E}) le ore precedente a quello fissato per la gara dovranno essere depositate le offerte modalità analogiche acquisto con telematiche; qualora la data per / delle offerte cada presentazione in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore giorno immediatamente 13,00 del per le sole precedente; offerte telematiche, il bonifico relativo alla cauzione dovrà essere eseguito in tempo utile affinché 1a risulti somma accreditata, al momento dell'apertura delle buste, sul conto corrente intestato





alla procedura, che dovrà essere indicato nell'avviso di vendita;

- F) Ogni offerente, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, potrà presentare offerta nelle seguenti modalità:
- 1) in caso di offerta con modalità cartacea:

dovrà essere depositata presso lo studio del professionista delegato una busta chiusa contenente:

- alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni (in bollo);
 - un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla "Proc. Esecutiva n. 7/2024 R.G.E.", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà





trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto da parte dell'offerente.

L'offerta dovrà riportare, tra l'altro:

- le complete generalità dell'offerente,
 con indicazione del codice fiscale o della
 partita IVA;
- nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia escludere Ail bene aggiudicato dalla legale necessario comunione è che coniuge partecipi all'udienza fissata l'esame offerte delle renda la dichiarazione prevista dall'art. codice civile);
- in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza;





- in caso di offerta presentata in nome e per conto di un soggetto minore o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione.

L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Varese ai sensi dell'art. 582 c.p.c., in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la cancelleria.

ARI 2) in caso di offerta telematica:

l'offerta andrà formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia, cui è possibile accedere dal portale del gestore della vendita, e andrà inviata all'indirizzo PEC





della Giustizia del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it;

l'offerta dovrà indicare, ai sensi dell'ar 12, co.1 e 2, DM 32/2015:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
 - b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
 - c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto; **GIUDIZIARIE**
 - e) la descrizione del bene;
 - l'indicazione del referente f) della procedura; IUDIZIARIE°
 - g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;





- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
 - i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO AST del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
 - m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del E bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta
 elettronica certificata di cui al comma 4 o,
 in alternativa, quello di cui al comma 5,
 utilizzata per trasmettere l'offerta e per
 ricevere le comunicazioni previste dal
 presente regolamento;
 - o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;



ASTE GIUDIZIARIE®

- quando l'offerente risiede fuori dal dello risulti territorio Stato e non il codice fiscale, attribuito si dovrà il codice fiscale rilasciato indicare dall'autorità fiscale del Paese di residenza in un analogo mancanza, identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale codice un 0 identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization Standardization;
 - il bonifico di cui al punto l) dell'art. 12
 DM 32/2015 dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla "Proc.
 Esecutiva n. 7/2024 R.G.E.", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, il bonifico





dovrà essere effettuato in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta;

- per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta:
 - a) dovrà essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di Forma posta elettronica certificata, oppure
- b) dovrà essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione la sostituisce la firma la dell'offerta a condizione che:
- 1) l'invio sia avvenuto richiedendo la ASTERICE CONTROLLE CONTROLLE CONSEGNA di





cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005;

- gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015)
- il presentatore deve coincidere con
 l'offerente, pertanto l'offerta dovrà
 pervenire da Casella PEC riferibile
 unicamente all'offerente, fatta salva
 l'ipotesi di offerta per l'acquisto in
 comunione di cui al punto successivo lett.
 e);





- all'offerta dovranno essere allegati:
- a) la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione;
- b) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);
- c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o al inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;





- d) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- l'offerta formulata è da persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per pubblico atto scrittura privata 0 autenticata rilasciata che soggetto al effettua l'offerta.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata ZARE del Ministero della Giustizia.

L'offerente deve procedere al ASTE pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite





bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.

15, primo comma, D.M. 32/2015, l'offerta dovrà essere formulata in tempo utile per ovviare al mancato funzionamento oppure con modalità cartacea.

Nei casi di mancato funzionamento dei zi sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. 32/2015, l'offerta si intende depositata nel





momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore posta elettronica certificata del mittente tale eventualità - e in ogni caso malfunzionamento che interessi 1e immediatamente precedenti la vendita l'offerente sarà ammesso a partecipare alla analogica, vendita in forma previa esibizione A al Edelegato di prova della tempestiva presentazione dell'offerta.

G) L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata. In caso di offerta telematica, l'offerta sarà considerata inammissibile qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte e la delibazione sulle stesse il professionista





non riscontri l'accredito delle somme, dovute a titolo di cauzione, sul conto corrente intestato alla procedura.

H) All'udienza sopra fissata per la vendita con modalità sincrona mista, in presenza di offerte depositate con modalità analogica saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti.

In presenza di offerte telematiche, l'esame delle offerte sarà effettuato tramite il portale del gestore della vendita telematica, dove dovranno essere inserite anche le offerte pervenute con modalità analogica.

La partecipazione degli offerenti con modalità telematica all'udienza avrà luogo tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica sopra indicato, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle





istruzioni ricevute – almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita – con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica certificata od alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta.

In ogni caso, i dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

- 1) in caso di unica offerta:
- se l'offerta è pari o superiore al ASTE prezzo-base d'asta sopra indicato si





procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;

- se l'offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

2) in caso di pluralità di offerte:

alla gara potranno partecipare, tutti gli
offerenti le cui offerte sono state ritenute
valide:

- gli offerenti per via telematica formulando le offerte in aumento esclusivamente in via telematica tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica;





- gli offerenti per via analogica comparendo personalmente all'udienza di vendita avanti professionista delegato alla vendita.

In caso di pluralità di offerte telematiche e/o analogiche valide si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente, anche in caso di mancanza di adesioni alla gara.

Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato l'offerta, con le seguenti precisazioni:

a) per le offerte con modalità analogiche il momento del deposito è determinato dalla data e dall'orario indicati sulla busta





al momento del deposito o della ricezione dell'offerta dal professionista delegato;

b) per le offerte depositate con modalità telematiche il momento del deposito coincide con la creazione della ricevuta completa di avvenuta consegna (cfr. art. 14, co. 1 e 15, co. 2, DM 32/2015).

La gara, che si svolgerà in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte.

Ogni partecipante potrà formulare AST offerte in aumento nel periodo di durata GIUDIZIARIE GIUDIZIARIE.

Il referente della procedura inserirà nel portale del gestore della vendita telematica e renderà visibili a coloro che partecipano la le operazioni di vendita con modalità telematiche i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi a lui. In ogni caso, ove

52





siano presentate di state istanze assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a artt. 588 norma degli c.p.c. professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste ed esaminate le offerte telematiche, della istanza di assegnazione se presente.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta sono determinate come segue:

AR € 250,00 per immobili in vendita fino a € 13.000,00;

€ 500,00 per immobili in vendita da € 13.000,01 a € 26.000,00; GUDIZARE

€ 1.000,00 per immobili in vendita da € 26.000,01 a € 52.000,00;

€ 1.300,00 per immobili in vendita da € 52.000,01 a € 80.000,00;





- € 1.500,00 per immobili in vendita da € 80.000,01 a € 100.000,00;
- € 2.000,00 per immobili in vendita da € 100.000,01 a € 130.000,00;
- € 2.500,00 per immobili in vendita da € AST 30.000,01 a € 160.000,00; TE
 - € 3.000,00 per immobili in vendita da € 160.000,01 a € 200.000,00;
 - € 4.000,00 per immobili in vendita da € [] 200.000,01 a € 260.000,00;
 - € 5.000,00 per immobili in vendita oltre € 260.000,01.

Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato. Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.



ASTE GIUDIZIARIE®

I) L'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura prezzo, l'importo delle residuo spese necessarie per il trasferimento e la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà - oltre accessori di legge - a suo carico (a tale scopo provvisoriamente quantificato dal professionista delegato facendo riferimento ai valori medi previsti dal DM 227/15 e successive modifiche), importi tutti che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro dall'aggiudicazione, giorni detratto l'importo per cauzione già versato; termine per il deposito è di 120 giorni ZIARIE dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 stabilito che qualunque somma è c.c. versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e alle altre voci di spesa





sopra indicate e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

- AST prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.
- K) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso professionista delegato o al custode giudiziario.



ASTEGIUDIZIARIE®

- L) Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato (nonché referente della procedura).
- OFFERTA M) PER Nell'ipotesi NOMINARE: il in cui procuratore legale, cioè avvocato, abbia l'offerta effettuato e sia aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica ZARE della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.
- RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO: II





creditore che è rimasto assegnatario favore di un terzo dovrà dichiarare delegato, nei cinque giorni provvedimento di assegnazione, il nome del deve quale favore del depositando l'immobile, trasferito di dichiarazione del volerne terzo profittare, con sottoscrizione autenticata pubblico ufficiale i documenti e eventualmente necessari comprovanti gli poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

GIUDIZIA PUBBLICITÀ

Il G.E. dispone che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità almeno 45 giorni prima della data fissata





per l'esame delle offerte per ciascuna vendita:

- 1) sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- 2) sui siti internet dedicati alle vendite giudiziarie di astalegale.net s.p.a., Edicom Finance s.r.l. e Aste Giudiziarie in Linea s.p.a.;
 - 3) con pubblicazione sul giornale relativo agli annunci delle vendite giudiziarie distribuito presso questo Tribunale;

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

dispone che il custode proceda ad eseguire la pubblicità sul sito www. immobiliare.it, ARE secondo le migliori ZIAR condizioni economiche.

Gli enti e le società incaricate ASTE dell'effettuazione della ziane pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore





che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Il Giudice dell'esecuzione dott. Giacomo Puricelli



















